

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "COLLINE DEI MONTI DAUNI"

<https://collinedeimontidauni.traspare.com>



Accadia



Ascoli Satriano



Troia



Castelluccio dei Sauri

Comune di CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG)

Piazza Municipio, n.1 – 71025 Castelluccio dei Sauri (FG)

Settore Servizi Finanziari Tel./fax: 0881/962860

Pec: finanziario@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

Indirizzo Internet (URL) www.comune.castellucciodeisauri.fg.it.

P.IVA: 02094170715 C.F.: 80003250711

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta telematica) GARA D'APPALTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice).

Si precisa che per la natura per la qualità delle prestazioni richieste il presente appalto non è divisibile in lotti.

CIG : -8487232D66

Art. 1 - PREMESSE

Il presente Disciplinare (di seguito, "**Disciplinare**") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "**Bando**") con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto: **Affidamento dei servizi di "LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE I"**.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Responsabile del II Settore n. - 106/568 del 28/10/2020 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 bis del Codice, Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Castelluccio dei Sauri e sul GURI.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema informatico (di seguito, "**Piattaforma Telematica**") accessibile attraverso il portale all'indirizzo <https://collinedeimontidauni.traspare.com/> (di seguito, "**Portale**").

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://collinedeimontidauni.traspare.com/>, come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del Codice dei

Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente (<https://collinedeimontidauni.trasparenza.com>). Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati con le stesse modalità dell'avviso.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti, il Comune di Castelluccio dei Sauri si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

Art. 3 - RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO – ACCESSO AGLI ATTI

Comune di Castelluccio dei Sauri – Settore servizi finanziari – Piazza Municipio, n.1 - Tel 0881/962860 - pec: finanziario@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it. – sito internet: www.comune.castellucciodeisauri.fg.it.

È designato quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Antonella Di Tuccio.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inoltrate al RUP, all'indirizzo di PEC: finanziario@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 58 (Codice dei Contratti), dal relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché in conformità del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice dell'Amministrazione Digitale” o “CAD”), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice Privacy”) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. *log* di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge. 3 Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato a in alto a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica. Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei Contratti.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata all'art. 3 del Manuale Operativo, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

E' altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

Art. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale (<https://collinedeimontidauni.trasparenza.com/>) attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, selezionando il campo "Registrazione al Portale". Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – utente e password - saranno quelle che l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno, seguendo le indicazioni di cui all'art. 4 del Manuale Operativo, nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare. Con l'accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del Manuale Operativo.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co.2, lettere b), c), del *Codice dei contratti*, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del *Codice dei contratti*, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "*R.T.I.*"), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "*G.E.I.E.*").

N.B. Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al *Codice dei Contratti* avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.

Art. 6 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'appalto dei servizi per "LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE", indetto dal Comune di Castelluccio dei Sauri, per il tramite della Centrale Unica di Committenza "Colline dei Monti Dauni", da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60 e 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice).

La presente procedura è regolata dal Bando, dal presente Disciplinare e dal Capitolato d'oneri, che contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://collinedeimontidauni.trasparenza.com/>, come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi il seguente numero identificativo: **C.I.G. 8487232D66**;

L'appalto di servizi prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) gestione delle attività di supporto, propedeutiche, endoprocedimentali e collaterali, all'accertamento ed al contrasto all'evasione dei tributi maggiori (IMU-TASI-TARI), e minori (dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa Occupazione Suolo Pubblico, della TARI giornaliera);
- b) servizi relativi alla riscossione coattiva delle entrate comunali afferenti i tributi maggiori (IMU/TASI/TARI) nonché delle entrate comunali (fitti attivi, sanzioni relative alle violazioni al codice della strada, ecc.) in regime di concessione.

Art. 7 - QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

7.1 Quantitativo o entità dell'appalto: tutti gli importi sono I.V.A. esclusa

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché per la natura e per le qualità delle prestazioni richieste il presente appalto non è divisibile in lotti.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE	79940000-5	P	18.976,81
2				
Valore annuo totale stimato				18.976,81

Valore complessivo totale stimato, per trentasei mesi di appalto €56.930,43, IVA esclusa

L'appalto è finanziato con fondi comunali.

Art. 8 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di mesi trentasei, decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi trentasei. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €. 132.837,67 al netto di Iva, corrispondente alla previsione media di incasso di tutte le entrate di cui alle lettere a),b) dell'art.1 del Capitolato d'oneri. Oneri della sicurezza per rischi di interferenze è pari a zero.

Art. 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

d) Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI

o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali:

- sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

Requisiti di carattere generale (a pena di esclusione)

- Insussistenza di alcuna delle cause di esclusione per l'esecuzione dei contratti pubblici, di cui all'art.80 del Decreto Lgs.n.50/2016, e s.m.i.,

Requisiti di idoneità professionale (a pena di esclusione)

- iscrizione alla Camera di Commercio, per attività oggetto della gara; (in caso di associazione temporanea d'impresa il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate)
- iscrizione all'Albo dei gestori dei tributi ed entrate comunali, istituito presso il Ministero delle Finanze. (in caso di associazione temporanea d'impresa il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate)
- Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (in caso di associazione temporanea d'impresa il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate)

I requisiti di carattere generale ed i requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate. (a pena di esclusione)

Requisiti di carattere economico-finanziario (a pena di esclusione)

a) Fatturato specifico minimo annuo

Fatturato annuo medio, nel settore di attività oggetto dell'appalto, ai sensi dei commi 4, lett. a) e 5 dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016, realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2017, 2018, 2019) non inferiore a € 265.675,38 € (IVA esclusa), pari a n. 2 (due) volte del valore stimato dell'appalto calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.

Comprovazione: mediante presentazione di copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

Motivazione: vi è la necessità di garantire l'affidabilità dell'operatore economico, in considerazione delle prestazioni oggetto di appalto ed alle conseguenze negative che deriverebbero per il bilancio comunale dal verificarsi di una eventuale interruzione, anche temporanea, del servizio in oggetto che richiede adeguati livelli di capacità organizzativa ed una struttura aziendale confacente a quanto richiesto.

(In caso di Associazione Temporanea d'Imprese il suddetto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il settore di attività è servizi tributari

Il requisito richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità ed adeguatezza

Requisiti di carattere tecnico-organizzativo (a pena di esclusione)

a) di aver svolto nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) la gestione del servizio accertamento, e/o liquidazione e/o riscossione almeno dei principali tributi locali (ICI/ IMU/ TARSU) in comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti.

(l'operatore economico fornirà per ogni Comune, a tal fine e ai sensi dell'art. 86 co. 5 del Codice, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi due anni, con indicazione dei rispettivi periodi);

Comprovazione: mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme del certificato rilasciato dai Comuni contraenti, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- copia conforme dei contratti unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto dei contratti, i CIG (ove disponibili), i nominativi di riferimento dei Comuni contraenti e la data di stipula dei contratti stessi unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

b) Ai sensi del comma 805, art. 1, Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019 di essere in possesso del Capitale Sociale Minimo stabilito in 2,5 milioni di euro per poter gestire gli Enti locali con popolazione non superiore a 200 mila abitanti. (in caso di associazione temporanea d'impresa il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento).

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alla gestione del servizio accertamento, e/o liquidazione e/o riscossione almeno dei principali tributi locali (ICI/IMU/TARI) in comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al possesso del Capitale Sociale Minimo, ai sensi del comma 805, art. 1, Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

.INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 11 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento deve presentare il D.G.U.E. delle imprese ausiliarie riportante le informazioni relative alla Parte II, sezioni A. e B, alla Parte III e alla Parte VI, oltre all'allegazione della seguente documentazione da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa:

1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante:

a) l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante:

a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;

b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Castelluccio dei Sauri a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;

c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

3) originale o copia autentica del Contratto sottoscritto digitalmente da ambo le parti in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento al fine dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

La Commissione di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

Art. 12 - SUBAPPALTO

L'affidamento del servizio in subappalto dovrà avvenire nel rispetto dell'art.105 del decreto Lgs. n.50/2016 e dell'art. 39 del Capitolato d'oneri. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappalto è ammesso esclusivamente per le seguenti attività:

- inserimento dichiarazioni;
- inserimento dati notifiche;
- bonifica dati;
- le attività di stampa, imbustamento e recapito dei documenti/atti per i servizi affidati in concessione.

Gli importi corrispondenti a servizi eseguiti dai subappaltatori sono pagati all'Appaltatore, il quale deve ottemperare a quanto stabilito dal D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 13 - GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

1) Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad €. 1.139,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. con versamento presso la Tesoreria Comunale – INTESA SANPAOLO SPA IBAN : IT77W0306904013100000046031;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile,

mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, ai sensi dell'art. 103, comma 7, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei seguenti termini:

- a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT") per danni materiali, diretti a persone, animali e/o a cose derivanti dalle attività svolte oggetto del presente servizio, con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro. Si precisa che il Comune di Castelluccio dei Sauri è da considerarsi Terzo;
- a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Affidatario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente servizio con massimali non inferiori ad € 3.000.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per prestatore infortunato;

La polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Qualora l'Affidatario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Art. 15 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo assistito e la presa visione dei luoghi di svolgimento del servizio è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

- a) **Il sopralluogo può essere effettuato, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00** a pena di inammissibilità:
 - dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A.;
 - da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) **il soggetto che effettua il sopralluogo comunica via pec (finanziario@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it), almeno con un giorno di anticipo, la data in cui intende effettuare il sopralluogo.** La comunicazione, con allegata carta di identità e certificato C.C.I.A.A. deve contenere: l'indicazione della PEC dell'impresa, gli estremi dell'eventuale procura notarile e gli estremi del documento di riconoscimento del soggetto che effettua il sopralluogo. La

stazione appaltante, ove per improvvisa assenza del personale addetto, ovvero per l'elevato numero di richieste, potrà comunicare l'eventuale slittamento della data. In caso contrario, **il giorno stabilito dall'impresa si intende accettato senza alcuna conferma scritta**. Lo stesso richiedente il giorno stabilito, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, prenderà visione dei luoghi e degli elaborati progettuali e, dopo la visita, ritirerà l'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante e copia del progetto esecutivo su supporto informatico;

- c) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;

Art. 16 – PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'

Il pagamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi giusta art. 65 del dl 34/2020;

Art. 17 – CONTENUTO DELL'OFFERTA

CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione in bollo ,apponendo marca da bollo di €. 16,00, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "A" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione, digitalmente sulla piattaforma telematica.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale ;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito di carattere economico-finanziario;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di carattere tecnico-organizzativo;

Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 e s.m.i. del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera Giunta Comunale n.15/2014 reperibile sul sito www.comune.castellucciodeisauri.fg.it- Amministrazione trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 7 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8 indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita iva; indica l'indirizzo pec oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri stati membri, l'indirizzo di posta elettronica..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte iii, sez. c, lett. d) del dgue, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

12. di non aver concluso e s'impegna di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e di non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stazione appaltante (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art.125, commi 8 e 11, d.lgs.163/2006) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art.53, comma 16 ter, d.lgs.n.165/2001, introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge n.190/2012.

13) di essere iscritto Albo dei Gestori dei tributi ed entrate comunali, istituito presso il Ministero delle Finanze.

14) Di essere in possesso, ai sensi del comma 805, art. 1, Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019 del Capitale Sociale Minimo stabilito in 2,5 milioni di euro per poter gestire gli Enti locali con popolazione non superiore a 200 mila abitanti.

15) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

16) l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare: _____

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

2. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui sopra

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: una relazione tecnica che deve essere contenuta in un progetto di massimo 40 (quaranta) facciate formato A4 con uso di carattere minimo corpo 11 Times New Roman, interlinea 1 (uno). Il progetto può essere corredato di allegati. Ogni allegato non può superare le 20 facciate ed il numero di allegati non deve essere superiore a 5.

La suddetta relazione deve contenere tutte le indicazioni e/o la documentazione che consenta alla Commissione la valutazione e l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art.17 del presente Disciplinare di gara.

Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, sono vincolanti per gli offerenti costituendo proposta contrattuale.

L'elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che l'operatore economico concorrente intende mettere in campo nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, devono essere indicate dagli operatori economici concorrenti nell'Offerta Tecnica, che costituisce proposta contrattuale soggetta alle valutazioni della Commissione Giudicatrice in base ai criteri prestabiliti nel capitolato d'oneri. Fatto salvo quanto indicato sopra, l'offerta tecnica dovrà essere precisa e dettagliata e indicare in modo chiaro e sintetico ogni altro elemento richiesto espressamente nel Capitolato d'oneri ed ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica medesima.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d'oneri, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica compilata, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line") e contenere i seguenti elementi:

a) Il ribasso unico percentuale da applicare sugli aggi posti a base di gara, da determinarsi sul valore lordo degli incassi di servizi oggetto di affidamento, al netto di iva ;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai presente paragrafo

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta .

.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Nel rispetto di quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, la gara si terrà con il sistema della procedura aperta di cui all'art.60 e ss.mm.ii e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e sm.i.

Si terrà conto del miglior ribasso unico percentuale sugli aggi posti a base di gara, da determinarsi sul valore lordo degli incassi dei servizi oggetto di affidamento e della migliore offerta tecnica sulla base dei seguenti parametri:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tablelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A	<i>Criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	Max punti T
1	Gestione del servizio	10	1.1	Modalità di svolgimento del servizio	3	
			1.2	Metodologia	1	...
			1.3	Procedure di riscossione	3	...
			1.4	Procedure di rendicontazione	2	
			1.5	Modulistica in uso	1	
TOTALE PUNTI					10	
B	<i>Criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>

DISCIPLINARE DI GARA

2	Curricula dello staff che si intende destinare presso la sede locale e alla gestione del contenzioso in relazione ai titoli di studio posseduti nonché delle esperienze lavorative professionali maturate	10			10	
						...
TOTALE PUNTI					10	

C	<i>Critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
3	Piano di recupero dei residui attivi in essere	20			20	
						...
TOTALE PUNTI					20	

D	<i>Critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
4	Piano di recupero dell'evasione	20			20	
						...
TOTALE PUNTI					20	

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'offerta tecnica deve precisare, inoltre, in analogia a quanto previsto per la redazione dell'offerta economica congiunta, le parti del servizio di competenza di ciascun operatore economico componente della associazione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali ed offerte in forma condizionata. Il concorrente può allegare una dichiarazione che indichi le parti dell'offerta tecnica coperta da segreto tecnico-commerciale, con la motivazione, al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Nel caso di assenza di indicazioni l'Amministrazione ha facoltà di concedere l'accesso di cui all'art. 53 del D. Lgs. N 50/2016 e ss. mm. ii.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

COEFFICIENTI DISCREZIONALI D, nella terza colonna della tabella di cui sopra, mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero ed uno.

I singoli commissari attribuiranno i coefficienti discrezionali di seguito evidenziati e motivati alle parti di progetto come meglio suddivise nella Tabella 1; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, da parte di tutti i commissari, si procederà a rilevare la media dei coefficienti discrezionali attribuiti ad ogni sub-criterio; la media dei coefficienti potrà essere un numero da 0,0000 a 1,0000 (saranno calcolate 4 cifre dopo la virgola); il punteggio per ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando il numero che risulterà essere la media dei coefficienti discrezionali attribuiti al singolo sub-criterio per il valore massimo attribuito al sub-criterio.

1,0	Eccellente - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti
0,9	Ottimo - contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
0,8	Buono - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti
0,7	Discreto - contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,6	Sufficiente - contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,5	Insufficiente - contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,4	Molto insufficiente - contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti
0,3	Scarso- contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti
0,2	Molto scarso - indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
0,1	Non adeguato - i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0	Non valutabile - contenuti assenti

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{R_a}{R_{max}} \quad \text{Dove}$$

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

dove

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Ogni condizione dichiarata dalla ditta e a cui sia stata attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria del servizio in appalto.

Saranno esaminate le offerte economiche dei soli concorrenti che avranno ottenuto un punteggio minimo di 36 punti nella valutazione dell'offerta tecnica.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare.

Qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno

della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta economica nella Documentazione Amministrativa né in altre sezioni diverse da quella ad essa dedicata, pena l'esclusione dalla procedura.

PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE". Si precisa che:

- i consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

il pagamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 è sospeso giusta art. 65 del dl 34/2020;

ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

L'operatore economico dovrà allegare a pena di esclusione, all'interno della Documentazione amministrativa, la scansione dell'attestato comprovante l'avvenuto sopralluogo, debitamente sottoscritto, rilasciato dall'incaricato del Servizio Tributi.

ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico dovrà allegare le dichiarazioni di cui al precedente punto **10** del presente disciplinare.

ELENCO DESCRITTIVO di tutta la documentazione presentata all'interno della medesima busta.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di "Soccorso Istruttorio", previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali "non sanabili" le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al fine di partecipare alla gara, le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata. Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara. Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I concorrenti dovranno **firmare digitalmente** tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e inserirla in archivi informatici da firmare digitalmente e marcare temporalmente entro il termine previsto nel TIMING di gara, salvare e conservare sul proprio PC, *come meglio descritto nel seguito*, e da trasferire sul Sistema, solo quando si aprirà il periodo di upload.

Il Sistema indica all'Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola busta d'offerta (marcatura temporale), ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload. Il Sistema accetterà le offerte firmate dall'Impresa Concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa.

INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA:

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale e marcatura temporale. La documentazione richiesta dal bando/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale e la marcatura temporale entro il termine di scadenza della gara previsto nel Timing di gara.

N.B. E' necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD (con documento in allegato) e non il formato .TSR

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa e tecnica nella finestra temporale di upload prevista nel bando/disciplinare di gara, le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GARE APERTE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA AMMINISTRATIVA".

2) Inserimento Documentazione Tecnica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA TECNICA".

3) Inserimento Serial Number Marca Temporale Busta Economica: l'impresa partecipante dovrà inserire nell'apposita area il serial number della marca temporale apposta sull'archivio contenente l'offerta economica. L'archivio relativo all'Offerta Economica verrà inviato successivamente, nella finestra temporale che verrà comunicata tramite il Sistema al termine della valutazione della documentazione tecnica.

Tale operazione consente di individuare univocamente l'offerta economica, firmata e marcata entro il termine di scadenza della gara previsto nel TIMING di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.

4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine previsto dal Timing di gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.

Avvertenze

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara previsto nel TIMING di gara. La marcatura temporale e la firma digitale dovranno essere necessariamente apposte sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara previsto nel TIMING di gara.

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione. L'Operatore

Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

La "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della "BUSTA DI GARA TELEMATICA", è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella "BUSTA DI GARA TELEMATICA" e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nella RdO/disciplinare di gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione "INVIO OFFERTA".

FASE 3 – Offerta economica telematica

Al termine del periodo di verifica della conformità della documentazione amministrativa e della valutazione della documentazione tecnica da parte della Commissione di gara, nella finestra temporale che verrà comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema (termine inizio e fine upload offerta economica), le imprese concorrenti dovranno caricare a sistema l'archivio informatico contenente la documentazione relativa all'offerta economica. Il numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella precedente Fase 2 - punto 3 dovrà necessariamente corrispondere a quello dell'archivio informatico "BUSTA ECONOMICA" caricato in questa Fase.

L'impresa partecipante, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA ECONOMICA" potrà procedere all'invio della stessa. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

La finestra temporale (inizio e fine upload) per il caricamento dell'offerta economica verrà comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema al termine della valutazione della documentazione tecnica.

Avvertenze

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione.

L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

N.B. In caso di esclusione a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e/o tecnica l'operatore economico non potrà procedere all'inoltro dell'offerta economica telematica.

La "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della "BUSTA DI GARA TELEMATICA", è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella "BUSTA DI GARA TELEMATICA" e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nella TIMING di gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione "INVIO OFFERTA".

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio. La documentazione amministrativa richiesta nel bando/disciplinare di gara e l'offerta economica dovranno essere:

- firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/ disciplinare di gara;
- caricata sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel presente Manuale, dalla sola ditta mandataria.

TIMING GARA	Data	Ora
A. Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	10/11/2020	14:00
B. Scadenza della gara: Termine ultimo perentorio di firma digitale documentazione di gara e marcatura temporale degli archivi (buste di gara)	20/11/2020	14:00

DISCIPLINARE DI GARA

C. Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	20/11/2020	14:01
D. Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	23/11/2020	14:00

La finestra temporale (inizio e fine upload) per il caricamento dell'offerta economica verrà comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema al termine della valutazione della documentazione tecnica.

Art. 19– CHIARIMENTI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici potranno richiedere, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**richiesta chiarimenti**". Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo mail dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti". Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alla richieste di chiarimenti saranno rese dal Comune di Castelluccio dei Sauri anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica, nel rispetto del termine previsto dall'art. 74, comma 4 del Codice. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Art. 20– TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato nel punto **IV.3.3** del Bando e nel Timing di gara di cui all'art. 18 del presente disciplinare.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://collinedeimontidauni.traspare.com/>

Art. 21 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari n.3 membri, di cui almeno due esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La presente procedura si svolge interamente su piattaforma telematica. Tale piattaforma assicura la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche .

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 21 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Sedgio di gara, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando. Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il Sedgio, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

1. **in seduta pubblica**, alla verifica della ricezione delle "Offerte" tempestivamente presentate;
2. **in seduta pubblica**, all'apertura delle "Offerte" e all'apertura delle "Buste" contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti;
3. **in seduta pubblica**, valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare e, quindi, procederà all'ammissione dei concorrenti idonei;
4. **in seduta pubblica**, all'apertura della busta contenente l'"Offerta Tecnica" al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, dandone atto nel verbale.

La commissione di gara, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

5. **in seduta riservata**, attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di cui al precedente articolo del presente Disciplinare di gara.
6. **in seduta pubblica**, la Commissione procederà a dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica delle ditte ammesse;
7. **in seduta pubblica**, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte;
8. **in seduta pubblica**, dare lettura dei ribassi percentuali offerti e quindi ad assegnare il punteggio relativo al prezzo;
9. **in seduta pubblica**, alla verifica delle eventuali anomalie delle offerte in base alle prescrizioni di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

All'esito delle predette operazioni, si procederà alla visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria. L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.

In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente "all'offerta tecnica". Qualora i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio

Delle predette operazioni verrà redatto Verbale.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.

Art. 22 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabile.

Art. 23 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla centrale di committenza entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le

forme e le modalità di cui all'art.103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'ammontare complessivo del corrispettivo dell'Appalto. Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall'Impresa Aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dall'Impresa dopo la liquidazione dell'ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione aggiudicataria potrà trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso, l'Impresa Aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax.

Art. 25 – CLAUSOLE RISOLUTIVE

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
- b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/00;
- d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'appaltatore, di lettera Raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 26 – ACCORDO BONARIO

Trova applicazione l'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 27 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Foggia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. Puglia. Ai sensi dell'articolo 204, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 120, co. 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro i provvedimenti di esclusione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza degli stessi. Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso.

Art. 28 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale d'appalto ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati riservati", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 196/03, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento, **dott.ssa Antonella Di Tuccio**

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Antonella Di Tuccio

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..*